



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5761/10 depositato il 07/07/2010
- avverso la sentenza n° 229/05/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] .V.A. 2003

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 5761/10

UDIENZA DEL

01/02/2011 ore 10:00

SENTENZA

N°

62/14/11

PRONUNCIATA IL:

1/2/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

8/2/2011

Il Segretario

[Signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma la [REDACTED], chiedeva l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N. [REDACTED] Periodo d'imposta: 2003.

Con la decisione n. 229/5/09 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione n. 5, accoglieva parzialmente il ricorso.

Avverso la predetta decisione, la società contribuente ha proposto appello con il quale, dopo le premesse in fatto, conferma tutti i motivi del ricorso di in primo grado e fa presente che in data 6/2/2007 veniva verificata da funzionari dell'Agenzia di Roma 7 e copie della verifica venivano depositate agli atti dell'Ufficio.

Pertanto l'Ufficio, pur essendo in possesso della verifica, nulla avrebbe fatto inducendo la CTP in un'errata valutazione per la pronunzia della sentenza.

Da questa verifica sarebbe stata accertata la regolarità dei crediti IVA della cooperativa, come da istanza presentata all'Ufficio per l'annullamento della cartella esattoriale.

Chiede pertanto l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza impugnata.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, si è costituita nel presente giudizio di appello depositando le sue controdeduzioni, con le quali, dopo le premesse in fatto, rammenta che in sede di autotutela è stato effettuato uno sgravio parziale a seguito del riconoscimento del credito di euro 16.458,00 risultante dalla comunicazione relativa al modello IVA per l'anno 2002 ed eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello.

In particolare, osserva che ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorso in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, consistenti in censure puntuali riferite alla sentenza di primo grado, mentre, nel caso di specie, sussiste il mero rinvio ai motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo (già di per sé generico) e ciò non sarebbe idoneo a costituire un valido gravame.

In via ulteriormente subordinata, ribadisce la legittimità dell'operato dell'Ufficio e l'infondatezza delle considerazioni contenute nell'appello.

Al riguardo, precisa che l'attività di liquidazione delle dichiarazioni, disciplinata, in riferimento all'IVA, dall'art. 54-bis del DPR n. 633/1972, è espletata dall'amministrazione avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, e consiste in un controllo cartolare della dichiarazione, finalizzato a correggere errori commessi, tra l'altro, nel

riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Nella specie, nella dichiarazione relativa al 2003, la contribuente ha indicato un credito rinveniente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente. Tuttavia, tale indicazione sarebbe erronea, atteso che la dichiarazione relativa all'anno 2002 risulta omessa e, pertanto, l'espunzione della voce erroneamente indicata, con conseguente iscrizione a ruolo della somma erroneamente detratta, costituisce un atto legittimo che l'Ufficio, nell'ambito dell'attività di liquidazione della dichiarazione, aveva il dovere di effettuare.

Inammissibile e del tutto infondato sarebbe, infine, il motivo d'appello connesso alla circostanza che la verifica fiscale avrebbe accertato la regolarità dei crediti.

In particolare, precisa che tale deduzione è nuova, atteso che amplia la causa petendi del giudizio e, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, oltre che infondata, atteso che i verificatori hanno attestato la mera regolare "istituzione" delle scritture e considerato che oggetto del presente giudizio è la verifica della correttezza della ripresa operata dall'Ufficio all'esito della liquidazione della dichiarazione relativa al 2003, che rappresenta un'attività distinta da quella ispettiva.

Chiede pertanto il rigetto dell'appello. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che debba essere accolta l'eccezione preliminare dell'Ufficio circa la inammissibilità dell'appello della Cooperativa, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione. Chy

Ed invero, il requisito della specificità dei motivi d'appello, fissato a pena d'inammissibilità dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, esige la formulazione di censure che siano attinenti alla "ratio" della sentenza impugnata e contengano notazioni in fatto e in diritto potenzialmente in grado di infirmarla.

E ciò perché il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta dall'art. 53 per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne deriva che i motivi di impugnazione devono necessariamente essere "specifici" e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda.

Nel caso di specie l'appellante si limita genericamente a richiamare i motivi del ricorso di primo grado, a loro volta assolutamente generici, senza che possano individuarsi censure spe-

cifiche che possano ritenersi idonee a censurare la sentenza impugnata.

L'appello della cooperativa deve pertanto essere dichiarato inammissibile.


Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione N. 12,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti..

Così deciso in Roma in Camera di Consiglio l' 1 febbraio 2011.

L'estensore  
(Cristofaro Tarantino)  


Il Presidente  
(Spartaco Celitti)  
